

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente l'approvazione del progetto e del preventivo
 e lo stanziamento di un sussidio a favore delle opere di colonizzazione
 del signor Pietro Dagrada in Giubiasco

(del 10 luglio 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Siamo oggi a proporVi l'approvazione di un nuovo progetto di colonizzazione nel Piano di Magadino, Comune di Giubiasco, di proprietà del signor Dagrada Pietro in Giubiasco. Si tratta, dal punto di vista generale, di procedere ulteriormente nel programma della colonizzazione del Piano di Magadino, secondo i criteri e le direttive che, da anni ormai, guidano la nostra politica in questo particolare ramo di sviluppo della nostra agricoltura.

Il signor Pietro Dagrada è contadino di mestiere e, da undici anni, ha in affitto la colonizzazione di proprietà della signora ved. Camponovo in Gudo. Questa proprietà è attualmente in vendita e il signor Dagrada si vede nella necessità di lasciare l'azienda che da parecchi anni conduce quale affittuario.

Il Dagrada aveva comperato, nel 1949, un appezzamento di terreno in quel di Giubiasco. Il 21 marzo 1952 un incendio ha distrutto i rustici esistenti in questa sua proprietà a « Ciossa Bosco d'Albero » così che egli si è trovato improvvisamente di fronte alla necessità di costruire gli stabili che gli permettesero di sfruttare convenientemente la sua terra.

Fatta richiesta di un sussidio a favore di una eventuale colonizzazione, i nostri esperti hanno dovuto constatare in un sopralluogo effettuato alla « Ciossa di Bosco d'Albero » che la superficie di terreno allora posseduta dal Dagrada era limitata a circa 31.400 mq. : troppo ridotta, quindi, per giustificare l'investimento di forti mezzi per la costruzione degli stabili di colonizzazione. D'accordo con l'Autorità federale si pose la condizione al proprietario di investire nell'acquisto di terreno il provento dell'assicurazione incendi percepito dalla Società di assicurazione. Il Dagrada accolse questo suggerimento e fece acquisto di ulteriori 14.468 mq. di terreno così che, attualmente, dispone di una superficie di 45.868 mq. ai quali vanno aggiunti mq. 11.889 presi in affitto a lunga scadenza, per cui egli può praticamente sfruttare una superficie complessiva di mq. 57.757 di terreno, superficie largamente sufficiente alla creazione di una moderna azienda di colonizzazione.

Il progetto che Vi sottoponiamo per approvazione è già stato approvato in via preliminare dalla competente Autorità federale : esso prevede la costruzione di una casa colonica adatta per le necessità della famiglia del proprietario interessato, di una stalla della capacità di 12 capi grossi e di 4 vitelli, di un porcile a quattro scomparti e di una cucina per la preparazione del foraggio.

La spesa complessiva è prevista in Fr. 92.000,— — cifra massima ammessa dall'Ufficio federale delle bonifiche — per cui la concessione di un sussidio del 25 % importerebbe uno stanziamento a bilancio dell'importo di Fr. 23.000,— al massimo.

Vi proponiamo perciò l'approvazione dell'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Celio

Il Cons. Segr. di Stato :
Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente il sussidiamento della colonizzazione Pietro Dagrada
in Giubiasco

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 10 luglio 1953 n. 436 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e il preventivo delle opere di colonizzazione del signor Pietro Dagrada in Giubiasco, da erigere in località « Ciossa Bosco d'Albero » nel Piano di Magadino, giurisdizione di Giubiasco, sono approvati.

Art. 2. — A favore di queste opere è stanziato un sussidio del 25 % dell'importo preventivato di Fr. 92.000,— e cioè, al massimo, Fr. 23.000,—, da prelevare dal credito di Fr. 710.000,— concesso con i decreti legislativi del 23 giugno 1947 e del 6 ottobre 1952.

Art. 3. — La costruzione sarà eseguita sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto).

Art. 4. — La concessione dei sussidi è vincolata alle condizioni previste dagli art. 2 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 1947, concernente il sussidiamento delle opere di edilizia rurale.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e avrà effetto con lo stanziamento del sussidio da parte della Confederazione e per l'importo di spesa da questa riconosciuto.